



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA
BENFRATELLI - PALERMO*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, per un periodo di quattro anni, la fornitura, in noleggio noleggio di un sistema macchina-reattivi per indagini diagnostiche di identificazione batteri e miceti con tecnologia di spettrometria di massa MALDI – TOF e manutenzione ed assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità della suddetta attrezzatura per l'U.O. Microbiologia e Virologia.

Il contratto che si instaura con l'affidamento della fornitura, è un contratto di **noleggio con assistenza tecnica e manutenzione full risk** per l'apparecchiatura e di **fornitura in somministrazione** del materiale di consumo e quant'altro necessario per l'utilizzo di detta apparecchiatura.

I quantitativi, indicati nell'allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo annuo.

I quantitativi esposti, hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle UU.OO. dell'Azienda, che sarà determinato dalle patologie che si risconteranno nel corso della fornitura.

Pertanto, le quantità sopraindicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi. L'Amministrazione di questa Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l'erosione dell'importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l'anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

ARTICOLO 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di quattro anni. La data di decorrenza del rapporto contrattuale decorrerà in esito positivo del collaudo dell'attrezzatura.

ARTICOLO 3 CONSEGNA E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

La consegna delle apparecchiature oggetto della presente procedura dovrà essere effettuata a carico della ditta fornitrice presso l'U.O. destinataria delle stesse entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte entro 7 giorni lavorativi dalla data di consegna dell'attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Le operazioni di collaudo dovranno risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall'amministrazione dell'Azienda ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, al fine di accertare la perfetta installazione dell'apparecchiatura, nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d'arte.

La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario al collaudo dell'apparecchiatura consegnata, previo contatto con il Direttore dell'U.O. richiedente.

Qualora l'esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria, incombe l'onere di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali l'amministrazione provvederà all'annullamento dell'affidamento.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell'Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

L'impresa inoltre garantisce l'amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant'altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura dei sistemi in noleggio comporterà:
i seguenti obblighi del LOCATARIO:

- ❖ **FORNIRE**, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di apposito ordine, susseguente all'adozione del provvedimento di affidamento le strumentazioni che dovranno essere corredate da tutti gli accessori necessari al buon funzionamento;
- ❖ **RENDERE disponibili** sistemi di riserva per qualsiasi esigenza, in grado di essere operativi in tempo utile per non causare interruzioni di trattamento sanitario;
- ❖ **GARANTIRE** l'assistenza tecnica full risk ordinaria (manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l'anno) e straordinaria, feriale e festiva, diurna e notturna dell'attrezzatura per tutta la durata contrattuale, i cui oneri risultano compresi nei prezzi di cessione dei beni indicati nell'offerta, nella quale sono considerati ad esclusivo carico della locataria:
 - spese di installazione;
 - danni derivanti da cattivo utilizzo dell'operatore;
 - sostituzione dei pezzi di ricambio necessari;
 - interventi a chiamata, senza alcun limite, che devono essere eseguiti entro le 24 ore dalla chiamata stessa da parte dell'operatore via fax; la mancata esecuzione dell'intervento tecnico entro le 24 ore, determinando il fermo tecnico dell'apparecchiatura fa sorgere l'obbligo di approntare, entro le 24 ore successive, di un sistema di riserva; va da sé che in difetto di sostituzione verrà trattenuta la quota di canone dell'apparecchio non funzionante per il tempo del fermo tecnico;
 - saranno inoltre a carico della ditta le forniture di materiale di consumo imputabile a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelle relative al

collaudo ed alla messa a punto delle attrezzature in occasione di ogni intervento manutentivo.

- ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l'intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;
- ❖ l'impegno a sostituire il bene o singole sue componenti nel caso in cui non sia possibile ripararlo;
- ❖ Fornitura dei materiali (consumabili ecc.) occorrenti nelle quantità presunte richieste;
- ❖ **ASSICURARE** eventuali corsi di formazione al personale utilizzatore, presso la sede delle UU.OO. aziendali, per gli operatori dell'ARNAS;
- ❖ **ASSICURARE** la costante reperibilità del personale tecnico, di cui dovranno essere comunicati i recapiti
- ❖ **PROVEDERE** allo spirare del termine contrattuale finale al ritiro delle attrezzature locate, a proprie spese, messi e rischio, e senza alcuna comunicazione in tal senso del conduttore. L'utilizzo dei sistemi che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell'art. 2041 del c.c. così come l'eventuale furto, perimento o danneggiamento dei sistemi non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.
- ❖ **RILASCIARE** idonea polizza assicurativa per danni a terzi ed operatori sanitari che eventualmente conseguano a malfunzionamenti dei sistemi con esclusione dei rischi derivanti da uso improprio di quest'ultimi;
- ❖ **TUTTE** le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al locatario.

i seguenti obblighi del CONDUTTORE:

- ❖ **PRENDERE** in consegna l'attrezzatura ordinata procedendo all'immediato collaudo della stessa, mediante proprio personale tecnicamente idoneo ovvero mediante personale all'uopo incaricato in contraddittorio con persona designata dall'impresa locataria; ciò al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta e l'obbedienza alle vigenti normative. Delle operazioni di collaudo si darà atto con apposito verbale che, firmato dalle parti, dovrà essere trasmesso in copia all'U.O. Provveditorato.
L'assenza di persona designata dal locatore alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori. Il regolare collaudo, e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta locataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o, comunque, non emersi al momento del collaudo.
- ❖ **PAGARE** il canone complessivo triennale in 24 canoni mensili posticipati a ricezione fatture e a mezzo mandati di pagamento resi esigibili dal cassiere dell'azienda; Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e gli esiti di affidamento imputabili a colpa della ditta, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.
- ❖ **TUTTE** le ulteriori obbligazioni che il codice civile impone al conduttore.

ARTICOLO 5 GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell'Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

L'impresa inoltre garantisce l'amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant'altro inerente e materialmente non menzionato.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc.

ARTICOLO 6 COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo dell' attrezzatura dovranno essere eseguite dalla ditta affidataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte, entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna dell'attrezzatura, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore.

Nell'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell'attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera.

Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d'arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (consumabili ecc.) al collaudo dell'apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori.

Qualora l'esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l'onere di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l'amministrazione provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.

ARTICOLO 7 FUNZIONAMENTO DELL' APPARECCHIATURA

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l'impresa deve garantire:

1. il perfetto funzionamento dell'attrezzatura fornita per tutta la durata del contratto prevista in ventiquattro mesi;
2. i sistemi forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'Ente. Si precisa, a tal fine, che l'incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

Ogni qualvolta per motivi contingenti qualcuna delle strumentazioni, non dovesse essere utilizzata, la ditta sarà invitata a ritirarsi la strumentazione con correlativa decurtazione del canone di noleggio.

ARTICOLO 8 DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE

La disponibilità delle apparecchiature dovrà essere assicurata, anche oltre il periodo di validità del rapporto contrattuale, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, senza aggravio di costi. Durante tale periodo rimarranno a carico della ditta fornitrice tutti gli obblighi originari.

Alla scadenza del contratto la ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dell'apparecchiatura fornite, previo nulla-osta scritto da parte dell'U.O. utilizzatrice dei sistemi, anche in assenza di espressa richiesta in merito della P.A. rimanendo tale onere a carico della ditta fornitrice.

L'utilizzo del sistema che dovesse conseguire al mancato ritiro degli stessi non potrà essere invocato ai sensi dell'art.2041 del C.C. così come l'eventuale furto, perimento o danneggiamento del sistema non potrà essere oggetto, da parte della ditta fornitrice, di eventuali azioni risarcitorie.

Qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l'erosione dell'importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l'anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.

ARTICOLO 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'Arnas.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Arnas, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata, nelle modalità e tempi prestabiliti dal presente capitolato speciale, durante il normale orario di lavoro, presso i locali del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a segnalarlo urgentemente al Servizio di Farmacia e all'Area Provveditorato ed Economato.

In caso di richiesta urgente, l'evasione dello stesso dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento della richiesta.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, a terra franco locali indicati di volta in volta nell'ordine.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. **La firma all'atto del ricevimento della merce indica solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti.**

L'Arnas ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale; l'Arnas può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l'offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell'Arnas. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand'anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Arnas il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Arnas può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'Arnas, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei dispositivi giacenti presso i locali della Arnas nei casi di ritiro dal mercato degli stessi dispositivi da parte del produttore e/o fornitore.

ARTICOLO 10 VERIFICHE DI QUALITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L' Arnas appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'Arnas lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'Arnas dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l' Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'Arnas.

Infatti se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'Arnas non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'Arnas, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

ARTICOLO 11 PENALI

La Ditta affidataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna del materiale di consumo richiesto **entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate presso l'U.O. di Farmacia del P.O. Civico.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine) l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale pari al 2% calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'Impresa sarà alla Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'Arnas, mediante emissione di nota di addebito.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative ad ordinativi già eseguiti o che non siano stati emessi dal centro ordinatore incaricato per quanto di competenza.

ARTICOLO 12 SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi, analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

I prodotti offerti devono essere disponibili e commercializzati già al momento di presentazione dell'offerta; non saranno presi, pertanto, in considerazione offerte per prodotti disponibili

successivamente a tale data. L'Arnas può tuttavia richiedere la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione, ferme restando le condizioni pattuite

ARTICOLO 13 CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L'impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

ARTICOLO 14 CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell'Azienda o da suoi delegati. L'amministrazione accetta la merce salvo verifica.

La firma, all'atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell'uso. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia.

L'A.O. e per essa l'Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell'Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell'uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ARTICOLO 15 CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale rilevati dal consumo storico del precedente esercizio, sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L'impresa aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

ARTICOLO 16 PREZZI

Le condizioni economiche, prezzi unitari e sconto su listino rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all'adeguamento di cui all'art.115 del Lgs n.163/06.

ARTICOLO 17 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Legisl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 18 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta dovrà emettere due distinte fatture secondo le seguenti modalità:

1. Canone di locazione apparecchiature e canone del servizio di assistenza: le relative fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata;
2. prodotti di consumo: le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovrà essere riportata i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, i codici Cig, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 19 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Alle summenzionate fatture dovranno essere allegati le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolle di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di Farmacia dell'Arnas.

In applicazione del decreto legge n.136/10, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12.11.10, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.
- qualora il materiale consumabile previsto in gara, risultasse sottostimato, pur avendo esteso la fornitura del 20%, l'erosione dell'importo di spesa prevista per il materiale di consumo, determinerà l'anticipata cessazione del contratto, con il venir meno della corresponsione dei canoni di noleggio eventualmente residui.
- a norma dell'art.2 c.2 L.R.15/08 nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

L'Arnas si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Arnas le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il

certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 22 ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 123 del 03/08/2007 e s.m.i. recante "Misure in tema della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", l'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell'arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile, sia mera fornitura, **non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.**

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l'U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662261 –.

Per accettazione del capitolato del rappresentante legale dell'operatore economico partecipante alla gara
